



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DREOSTO, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, Claudio BORGHI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, MARTI, MURELLI, PAGANELLA, PIROVANO, PUCCIARELLI, ROMEO, SPELGATTI, STEFANI, TESTOR e TOSATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 2022

Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall’uomo

ONOREVOLI SENATORI. - Il 14 giugno 2011 è stata promulgata la significativa e quanto mai necessaria legge n. 101 sull'« Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo ». Si tratta della norma che, finalmente, riconosce nero su bianco l'importanza di un corretto rapporto tra Uomo e Natura.

La promulgazione di detta legge avvenne sull'onda emotiva di una serie di iniziative commemorative del disastro del Vajont che sconvolse quattro comuni e due regioni nella tragica notte del 9 ottobre 1963. In quell'occasione duemila persone morirono a causa di una frana che oggi gli esperti ritengono sarebbe stata del tutto evitabile.

È proprio l'utilizzo della locuzione « incuria » nel titolo della legge e nel corpo del testo ad alimentare, ormai da più di dieci anni, le polemiche e le rimostranze dei superstiti del Vajont e degli amministratori locali ma non solo. E ciò perché « incuria » richiama alla mente qualcosa di errato ma pur sempre accettabile, quasi fosse un errore scusabile o, comunque, umanamente comprensibile. Quella del Vajont, piuttosto che altre tragedie nazionali e mondiali di analogia portata, non furono cagionate da mera incuria bensì da comportamenti ben delineati e quasi prossimi al grado del dolo. Appare, quindi, doveroso venire incontro alle esigenze di pacificazione sociale di queste popolazioni concedendo loro una terminologia più consona. Soprattutto nell'imminenza del sessantesimo anniversario che, nel 2023, vedrà le massime autorità del Paese e dell'U-

nione europea recarsi nei luoghi della tragedia a rendere omaggio alle popolazioni colpite. Sarebbe, quindi, un gesto simbolico ma concretamente apprezzabile la modifica, per quella data, del termine che così tante polemiche ha innescato in questo decennio.

Come se non bastasse, il termine « incuria » esclude paradossalmente i disastri causati da volontà criminale o da condotte apertamente dolose. Se l'incuria rappresenta qualcosa di meramente colposo, tanto più la disposizione in parola non deve autolimitare la propria portata giuridica e morale.

A questo punto la soluzione più semplice e ovvia risulta la cancellazione di ogni riferimento all'elemento soggettivo. Che alla base di un certo comportamento vi sia dolo o colpa, negligenza o semplice distrazione, spetta alla magistratura accertarlo. Al Parlamento è richiesto, piuttosto, il compito di onorare le vittime di qualsiasi disastro provocato dall'uomo. È, questa, una formula in grado di bilanciare le diverse esigenze in gioco e di rasserenare un clima che da troppo tempo tiene banco nelle realtà colpite dalle catastrofi più diverse, facendo passare in secondo piano gli obiettivi primari della legge stessa.

L'articolo 1 modifica il titolo della legge n. 101 del 2011, espungendo la parola: « incuria » e sostituendone il senso con l'espressione: « causati dall'uomo ».

Altrettanto propone l'articolo 2, relativamente al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge.

L'articolo 3, infine, detta la clausola temporale di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica del titolo della legge n. 101 del 2011)

1. Il titolo della legge 14 giugno 2011, n. 101, è sostituito dal seguente: « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 1 della legge n. 101 del 2011)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 101, le parole: « causati dall'incuria dell'uomo » sono sostituite dalle seguenti: « causati dall'uomo ».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00